



COMUNE DI MEDUNO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fiscale 81017750936
Partita I.V.A. 00288550392

Via Roma, 15 - 33092 MEDUNO (PN)

tel. 0427 - 86193
fax. 0427 - 85000

Prot. n. 3436

Meduno (PN), lì 25/07/2022

ORDINANZA N. 5 DEL 25 LUGLIO 2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI IN ZONE URBANE, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE E NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI ANNO 2022.

IL SINDACO

VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2022;

RILEVATO che nell'allegato di tale circolare, tra l'altro, è indicato: "Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano e stimolino i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco".

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO ancora l'art. 16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 7 novembre 2019 "Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi";

CONSTATATO che, in particolare nell'attuale stagione estiva caratterizzata da eccezionale siccità, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sta assistendo ad estesi fronti di fuoco che interessano vaste aree boschive al confine tra Italia e Slovenia, nonché altri incendi verificatesi nell'ultimo periodo nell'area montana dei nostri territori;

VISTO il DCR/1633/PC/2022 dd. 19/07/2022 recante “L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale per fronteggiare la grave criticità derivante dal continuo ripetersi di incendi boschivi e dal perdurare della sfavorevole congiuntura climatica” e relativo DCR/1634/PC/2022 di pari data, con i quali il Vicepresidente della Regione, Assessore Delegato alla Protezione Civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 2, della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dalla data 19 luglio 2022 e fino al 31 agosto 2022, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dal continuo ripetersi di incendi boschivi e dal perdurare della sfavorevole congiuntura climatica e di avviare tutti gli interventi atti a salvaguardare la pubblica incolumità;

RITENUTO di individuare delle misure di prevenzione e contrasto affinché tale fenomeno non interessi il territorio comunale di Meduno;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 vista anche la necessità di interventi urgenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente e per evitare pregiudizi alla vivibilità urbana;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

- 1) di dichiarare e confermare dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022 il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale;
- 2) il divieto assoluto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e di evitare procurati allarmi, di:
 - bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
 - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- 3) ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno delle aree urbane, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente, una volta completate le predette operazioni. In ogni caso detto materiale non dovrà essere accumulato ma sparso per evitare che si possano generare fenomeni di fermentazione che portano a surriscaldamento e, con le alte temperature dovute al clima, portare ad autocombustione.
- 4) ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera, di procedere a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, a realizzare, prontamente e contestualmente, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da stoppie, seccume vegetale e da qualsiasi altra materia infiammabile, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell’art. 48 del D.P.R. 753/80;
- 5) ai proprietari, gli affittuari e comunque i possessori a qualsiasi titolo di terreni adiacenti alla ferrovia di tenere liberi i fondi fino a 20,00 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;

AVVERTE CHE

- gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;
- la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line e sul sito internet istituzionale del Comune di Meduno;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e in subordine, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO
(CROVATTO Dott.ssa Marina)*
Documento firmato digitalmente

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.